

b) Il consumo di acqua non potabile - Si paga il 50%.

Sulla questione del canone per l'uso di acqua non potabile il Difensore civico è intervenuto su un Comune per ricordare che, ai sensi dell'art. 13 del Provvedimento CIP n. 26/75, esso non può superare il 50% della corrispondente tariffa normale.

Il Responsabile del Servizio idrico comunale ha assicurato di volersi attenere alla norma.

c) La riduzione al 50% dei canoni dell'acqua ad uso agricolo.

L'intervento dell'Ufficio - sollecitato dal titolare di un'azienda di produzione e trasformazione di prodotti agricoli - è valso a convincere l'Amministrazione Comunale competente ad agire in via di autotutela, dimezzando il canone fino ad allora praticato.

d) L'assenza di contatori

Molte richieste hanno riguardato il pagamento del canone dell'acqua in modo forfettario, mancando ancora gli apparecchi di misurazione.

Si tratta di situazione che interessa molti Comuni della Marsica, ai quali lo scrivente ha ricordato che tale sistema di riscossione è assolutamente fuori della norma.

6.1.4. Tariffe per i servizi di fognatura e depurazione e relativi termini di prescrizione.

Molti gli interventi in questo versante per ribadire che, a differenza di quanto avviene per il canone dell'acqua (per il quale il CIP ha, discutibilmente, avallato la forfettizzazione della fascia minima di consumo), per la fognatura e la depurazione occorre invece tener conto dell'effettivo consumo di acqua e dell'effettivo allaccio dello scarico all'impianto di fognatura e di depurazione.

Alcuni interventi sono stati originati dal mancato rispetto dei termini di prescrizione dei predetti canoni (cinque anni), da non confondere con il termine di notificazione dell'avviso di liquidazione (che è invece soggetto al termine di decadenza triennale).

6.1.5. Addizionale ECA sulla tassa rifiuti

Oggetto di contestazione da parte di un Comitato di cittadini è stata l'emissione di avvisi di pagamento della tassa comunale sui rifiuti solidi urbani, gravata da un'addizionale ECA che si riteneva non più applicabile.

Ricostruendo la lunga storia di tale addizionale (istituita con R.D.L. n. 2145 del 1937), si è potuto tuttavia stabilire che essa è stata successivamente devoluta ai Comuni e resta tuttora in vigore (non a caso è stata richiamata anche dall'art. 33 della legge finanziaria n. 488 del 1999).

6.1.6. I.C.I. relativa ad aggiornamento di rendita catastale

L'Ufficio è intervenuto in più occasioni per chiarire il contenuto delle norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2000 (art. 30, comma 11 L. 488/99) e dall'art. 74 del Collegato fiscale alla Legge finanziaria 2001 e per precisare che, per effetto di quest'ultima normativa, nessuna somma per interessi (o per

sanzioni) è più dovuta nel caso in cui il contribuente abbia pagato in base alla rendita provvisoria, adeguandosi poi alla rendita definitiva (a decorrere dall'anno successivo a quello della formale notifica).

In tal senso gli Uffici tributi dei Comuni interessati hanno proceduto alla rettifica degli avvisi di accertamento, già emessi in modo errato.

6.1.7. L'ICI '93. Un vero rompicapo per i contribuenti

Gli ultimi mesi del 2000 hanno coinciso con le tensioni legate all'invio ai contribuenti delle molte migliaia di "cartelle pazze", riferite al pagamento degli arretrati dell'ICI per l'anno '93 e successivi.

Al Difensore civico si sono rivolti moltissimi cittadini - angosciati dalle lunghissime file agli sportelli comunali - per contestare errori nel calcolo dell'ICI o la mancanza di presupposti impositivi.

L'Ufficio si è trovato a far fronte a casistiche le più varie, originate in gran parte dai ritardi dell'UTE nella notifica della

rendita definitiva, dall'applicazione di interessi o sanzioni non dovuti (come ha poi precisato l'art. 74 del Collegato alla legge finanziaria per il 2001), dal riclassamento di zone censuarie, avente effetto retroattivo.

6.1.8. L'IVA sulla somministrazione di gas metano

Sono state numerose le richieste di intervento riguardanti la discussa questione dell'aliquota IVA sul consumo di gas metano, essendosi diffusa sulla stampa la notizia secondo cui i gestori del servizio di distribuzione applicavano indebitamente la misura del 20%, sia per il gas da riscaldamento che per quello ad uso domestico.

L'Ufficio ha ricordato che una Risoluzione del Ministero delle Finanze (n. 155 del 18.10.99) aveva chiarito che, nella somministrazione di gas-metano per la cottura di cibi e per la produzione dell'acqua calda, l'aliquota I.V.A. è del 10%, mentre per il riscaldamento è del 20%, precisando peraltro che, "in caso di uso promiscuo, ove non sia possibile distinguere la parte di combustibile impiegata per la cottura di cibi e acqua calda da

quella utilizzata per riscaldamento, per mancanza di distinti contatori, l'imposta si rende applicabile con l'aliquota ordinaria" (cioè del 20%).

Tale orientamento è stato poi confermato dallo stesso Dicastero nella Circolare n. 226 del 3.12.99.

✓ Agli utenti è stato pertanto suggerito di valutare l'opportunità di installare distinti contatori, essendo assai improbabile che i gestori avrebbero acconsentito ad applicare un'aliquota differenziata, senza un intervento legislativo di chiarificazione.

6.1.9. Una singolare procedura per il riclassamento catastale che non convince

Una situazione che ha richiesto un particolare approfondimento è quella esposta da una proprietaria di un appartamento che si è vista recapitare l'avviso di pagamento dell'ICI, dal '93 al '98, a seguito della variazione del classamento da parte dell'UTE, il quale aveva avviato, nel '91, la rivalutazione di un'intera zona censuaria e ne aveva dato comunicazione all'Ufficio

del registro, per la valutazione automatica dell'unità; ma l'operazione si era formalmente conclusa solo nel 1998.

A questa data, infatti, l'UTE - in occasione del "progetto finalizzato" per il recupero dell'arretrato - era riuscito ad inserire il nuovo classamento in banca dati e a notificarlo, insieme ad altre centinaia di unità immobiliari, all'Albo Pretorio del Comune.

Ecco perché, fino al '98, erano stati rilasciati regolari certificati catastali riportanti l'originario classamento.

Sta di fatto che, solo a fine 2000, in sede di emissione della cartella ICI '93, l'interessata veniva a conoscenza che la certificazione catastale allegata indicava che la variazione di classamento aveva decorrenza dal '91 e che il relativo provvedimento era "in atti" dal 1998.

Il Difensore civico poneva allora all'UTE il problema del significato da attribuire alla dicitura "in atti" e in quale data fosse stato assunto il provvedimento di variazione riferito al caso specifico.

Trattandosi di questione che interessava un gran numero di contribuenti, essa ha formato oggetto di apposito incontro con il

Direttore ed i funzionari della Direzione delle Entrate e del Territorio, che si è rivelato assai costruttivo e proficuo, essendo emersa la comune convinzione che, in effetti, il procedimento di riclassificazione adottato in passato presentava alcune anomalie formali e qualche incongruenza rispetto alle norme sulla trasparenza e sulla partecipazione al procedimento stesso da parte dei soggetti coinvolti.

In pratica, pur non venendo in discussione la presenza dei presupposti oggettivi per l'attribuzione di una classe catastale più elevata, era però mancata (fino al 1998) la formalizzazione di un atto di riclassamento che fosse stato regolarmente notificato alla proprietaria dell'immobile.

Della problematica è stata quindi investita l'Amministrazione comunale competente, perché valutasse la possibilità di agire in via di autotutela (per eliminare gli effetti retroattivi dell'atto di riclassificazione); anche alla luce delle indicazioni contenute in una recente circolare del Ministero delle Finanze, che sembra dare all'espressione "in atti" un'interpretazione favorevole alla contribuente.

6.1.10. Tasse concorsi

Dopo la presa di posizione del Difensore civico - avallata poi da un parere del Dipartimento della funzione pubblica - sembra scomparsa la prassi di alcuni enti (soprattutto di quelli dipendenti dalla Regione) di ricorrere ad un'indebita tassa di partecipazione ai concorsi.

Di recente la questione è stata ripresa e chiarita - per i Comuni, le Province, loro Consorzi ed Aziende - dall'art. 23 della Legge 24.11.2000, n. 340 che, modificando il comma 6 dell'art. 27 D.L. 28.2.1983, n. 55, ha rimesso all'autonomia regolamentare degli enti stabilire l'importo, fino ad un massimo di £. 20.000.

6.1.11. Tariffe per servizi scolastici

L'Ufficio è stato coinvolto nella questione dell'aumento di contributi a carico degli utenti di servizi pubblici a domanda individuale (rette pre-scuola, refezione, trasporto alunni), deciso da un Comune e fortemente contestato dai genitori degli alunni.

L'intervento del Difensore civico ha mirato essenzialmente a richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sul rispetto delle norme della L.R. n. 78 del 1978 (che prevedono momenti di raccordo con gli organi collegiali della scuola) e ad esprimere perplessità su aspetti procedurali della deliberazione.

Le successive conclusioni della vicenda - trascinate a lungo tra contenziosi giudiziari e polemiche giornalistiche - hanno di fatto confermato la sostanziale bontà ed obiettività della linea seguita dall'Ufficio.

6.1.12. Imposta regionale su concessioni demaniali - la legge c'è ma nessuno la applica

Si tratta di questione assai complessa e delicata, sulla quale il Difensore civico ha ritenuto doveroso richiamare l'attenzione degli organi e degli Uffici della Regione, della Capitaneria di Porto e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, in ragione del fatto che, per molti anni, gli Uffici finanziari dello Stato hanno omesso di riscuotere, per conto della nostra Regione, un'imposta introdotta da una legge regionale (n. 1 del 1972), più volte modificata.

Lo scrivente è intervenuto nella vicenda, a seguito di una singolare presa di posizione della Capitaneria di Porto di Pescara che, dopo aver emesso gli avvisi di pagamento dell'imposta riferita all'ultimo quinquennio (le altre annualità si ritenevano infatti prescritte), aveva dato notizia alla stampa che avrebbe sospeso la riscossione dell'imposta regionale e avrebbe annullato i provvedimenti di riscossione, in quanto il tributo doveva intendersi non dovuto in forza di una direttiva del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Posta in questi termini, la questione non poteva non sollevare forti dubbi e preoccupazioni, a cominciare dalla competenza della Capitaneria ad assumere siffatte determinazioni; visto che - dopo il passaggio alle regioni delle funzioni in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo - la stessa Capitaneria aveva solo compiti di istruttoria e di supporto tecnico amministrativo nei confronti della Regione.

Spettava invece agli Uffici finanziari dello Stato riscuotere l'imposta regionale (assieme al relativo canone di concessione) e,

naturalmente, agli uffici regionali vigilare sulla correttezza e sulla tempestività delle procedure di esazione.

Quanto al merito, si apprendeva poi che, in effetti, la nota ministeriale si esprimeva nel senso della non applicabilità dell'imposta di cui trattasi nei confronti delle concessioni statali per l'uso e l'occupazione del demanio marittimo in quanto - secondo un'interpretazione fornita dalla Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze, con circolare n. 365 del 27.5.1972 - il tributo regionale sarebbe limitato alle ipotesi in cui il relativo canone di concessione sia stabilito con legge statale (c.d. concessioni "pure"), venendo invece escluso nel caso in cui il canone preso a riferimento sia determinato in relazione a criteri estimali e a tariffe approvate con atto amministrativo (c.d. "concessioni-contratto").

Con la ridisciplina dei canoni introdotta dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, il Ministero dei trasporti e della navigazione riteneva che si fosse concretizzata quest'ultima fattispecie, in quanto la legge si era limitata a dettare i "criteri guida" cui lo stesso Ministero doveva attenersi per determinare, con proprio decreto e

sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le effettive misure dei canoni stessi; sicché dette misure deriverebbero, non direttamente dalle legge generale, bensì da un atto regolamentare (il D.M. n. 342 del 5.8.1998), avente contenuto normativo ma veste amministrativa.

Il Difensore civico riteneva però di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione regionale e della Capitaneria di Porto, oltre che sul profilo dell'incompetenza della stessa Capitaneria ad assumere autonome determinazioni al riguardo, anche su altri due elementi di riflessione, e cioè che:

1. in vigenza di precise norme di legge regionale, che avevano istituito o ridisciplinato il tributo regionale (LL.RR. n. 1/72, n. 141/97, n. 59/98, n. 146/99, n. 5/2000), sussisteva l'obbligo per chiunque di osservarle, fin quando le stesse norme non venissero rimosse dall'ordinamento (per effetto di abrogazione o di intervento demolitorio della Corte Costituzionale); sicché il ricorso a forme di autotutela, oltre a sollevare il problema della titolarità del relativo potere, rischiava di

porsi in palese violazione del generale divieto di disapplicazione della legge (sia statale che regionale).

2. Sull'argomento erano già intervenuti sia il Tribunale di Venezia (sentenza n. 78/89), sia la Corte d'appello del Veneto (sentenza n. 54/92) i quali, rigettando ogni distinzione tra "concessioni-contratto" e concessioni "pure", avevano condannato il Ministero delle finanze a risarcire alla Regione Veneto i danni derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta regionale, avendo esso violato - attraverso una lettera circolare diretta ai propri uffici periferici - lo specifico obbligo di riscuotere il tributo in questione per conto della regione.

E ciò perché - si argomenta nelle richiamate sentenze - il tenore letterale della norma contenuta nell'art. 1 della legge n. 281/70 (confortato anche dai lavori parlamentari) non autorizza la limitazione dell'ambito impositivo delle regioni alle sole concessioni per le quali il canone sia predeterminato in via generale ed astratta dalla legge; d'altronde, lo stesso art. 1 individua

espressamente i casi di esclusione dall'assoggettamento alla predetta imposta (e cioè per le grandi derivazioni di acque pubbliche).

Risultava dunque evidente che il tributo regionale in discussione trovava ancora il suo referente essenziale nella citata legge n. 281/70 (che attribuisce alle regioni il potere impositivo e ne definisce l'ambito e le modalità di riscossione).

Sta di fatto che la tesi della non riscuotibilità del tributo (sostenuta dalla Capitaneria di Porto) non sembra aver trovato condivisione neppure presso il predetto Ministero dei trasporti che, nuovamente investito della questione, ha implicitamente dimostrato - attraverso il prolungato silenzio - il suo imbarazzo nel correggere la precedente interpretazione.

A tentare una chiarificazione in via normativa, sono invece intervenute alcune proposte legislative della Regione volte ad una sostanziale rinuncia della Regione ai crediti d'imposta maturati negli anni trascorsi, tenuto anche conto che, in alcuni periodi, l'incidenza dell'imposta regionale appariva del tutto sproporzionata

(il triplo del canone di concessione), toccando il limite massimo stabilito dall'art. 2 della legge finanziaria n. 281/70.

Ma nessuna delle predette proposte è giunta in porto, lasciando così sospesa una vicenda non priva di aspetti delicati e preoccupanti.

6.1.13. La Commissione tributaria salva centinaia di contribuenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali - Ma i dubbi ed i problemi restano

Sulla vicenda dianzi richiamata sono intervenute, in questi ultimi mesi, una lunga serie di decisioni della Commissione tributaria provinciale di Pescara che, dopo aver concesso la sospensiva, ha anche accolto i vari ricorsi presentati contro gli ordini di pagamento degli arretrati d'imposta emessi dal Comandante di Porto di Pescara.

Dette decisioni dei giudici speciali non contestano però - come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa - la debenza